

- In questo numero:
- IVA: VARIAZIONE IN DIMINUZIONE E RICHIESTA DI RIMBORSO
- DIRITTO DEL LAVORO: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO VERSO IL SINDACATO
- DIRITTO DEL LAVORO: DOVERI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE DEL LAVORATORE IN MALATTIA
- IMU: OCCUPAZIONE ABUSIVA DELL'IMMOBILE
- IVA-NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE: RIVALSA PAGAMENTO DEL BOLLO
- PUBBLICATA LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA ENTRATE SULLA DOCUMENTAZIONE TRANSFER PRICING

### **IVA: VARIAZIONE IN DIMINUZIONE E RICHIESTA DI RIMBORSO**

---

Con la risposta ad interpello n. 762 del 4.11.2021, l'Agenzia delle Entrate ha ammesso la **possibilità** della **richiesta di rimborso IVA**, in relazione alla <variazione in diminuzione> dell'imposta, quando il soggetto passivo (cedente) non è stato in grado di emettere tempestivamente la <nota di variazione>. La risposta fornita è coerente con quanto sancito dalla Cassazione (sentenza n. 20843/2020), riguardo al **diritto di rimborso** ex art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972, **comunque riconosciuto** nel rispetto del **principio della neutralità dell'imposta**, laddove vi sia stato un errore a fronte del quale <il **rischio di perdita del gettito fiscale possa ritenersi insussistente**>. Nel caso di specie il cessionario-committente non ha mai annotato le fatture ricevute nel registro degli acquisti, né esercitato il diritto alla detrazione.

### **DIRITTO DEL LAVORO: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO VERSO IL SINDACATO**

---

Il Tribunale di Firenze, con decreto del 20.9.2021, ha affrontato il tema del **mancato rispetto** da parte di un'azienda, **nei confronti del sindacato**, degli **obblighi di informativa e coinvolgimento della decisione**, nell'ambito di una procedura di **licenziamento collettivo** per **cessazione di attività**. Nel caso di specie, il citato Tribunale ha riconosciuto il **carattere antisindacale** della condotta datoriale, chiarendo come gli **obblighi informativi** contenuti nell'art. 9 del CCNL aziende metalmeccaniche non fossero limitati alla comunicazione della decisione assunta, estendendosi anche alla **fase della formazione** della decisione stessa, che il datore di lavoro aveva disatteso. In pratica quest'ultimo aveva **impedito al sindacato di interloquire** nella fase di formazione della decisione di procedere alla **cessazione dell'attività dell'impresa**, con conseguente scioglimento del rapporto di lavoro con tutti i dipendenti. Il Tribunale ha condannato l'azienda a **rinnovare correttamente l'informativa omessa** e, conseguentemente, a **revocare la procedura ex Legge n. 223/91**, iniziata sulla base di una decisione presa in assenza del confronto necessario, **anche se non vincolante**, con il sindacato.

### **DIRITTO DEL LAVORO: DOVERI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE DEL LAVORATORE IN MALATTIA**

---

Secondo la Cassazione (ordinanza n. 26709 dell'1.10.2021), lo **svolgimento di un'altra attività** da parte del dipendente **assente per malattia**, può **giustificare il recesso del datore di lavoro**, per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà. Questo orientamento, più rigoroso rispetto ad altri che si leggono in giurisprudenza, considera i **comportamenti** che mettono **a rischio il rientro in servizio** comunque una **violazione** ai doveri di **correttezza e buona fede**, che può portare alla **risoluzione del rapporto**. Riguardo all'introduzione all'obbligo del <**green pass**>, l'INPS prevede che la **sospensione da lavoro e retribuzione** scatta **nel momento in cui si verifica tale mancanza**. Un'eventuale **certificazione medica**, anche se redatta subito dopo tale mancanza **non ha valore**, perché, **come durante l'aspettativa non retribuita, non sono contemplate né malattia, né ferie**.

### **IMU: OCCUPAZIONE ABUSIVA DELL'IMMOBILE**

---

Un'ordinanza della Cassazione (n. 29868 del 25.10.2021) stabilisce che, anche nell'ipotesi in cui l'**immobile** sia **occupato da terzi** in modo **abusivo**, il **debitore** dell'imposta è il **proprietario**. Il caso tipico si verifica in materia di locazione finanziaria dove è irrilevante l'abusiva detenzione del bene da parte dell'utilizzatore, che sia rimasto nel godimento del bene **dopo la risoluzione del contratto**: è del soggetto titolare del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) l'onere di corrispondere il tributo IMU. Come noto,

per il periodo della locazione finanziaria, l'art. 1, comma 743 della L. n. 160/2019 (in vigore dall'1.1.2020) individua nel locatario il soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, ma qualora il contratto sia risolto e l'immobile non sia stato restituito, il locatore torna ad essere soggetto passivo. L'occupazione abusiva dell'immobile da parte di terzi non incide sull'obbligo del proprietario di corrispondere l'imposta IMU, in quanto i giudici ricordano che **<ai fini della debenza di tale tributo è rilevante il potere sulla cosa (possesso giuridico) che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà ai sensi dell'art. 1140 del Codice civile, mentre risulta irrilevante la mera detenzione>**.

#### IVA-NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE: RIVALSA PAGAMENTO DEL BOLLO

Nel **nolegg**io a lungo termine di autovetture, l'art. 7 della Legge n. 99/2009, integrato dal comma 2-bis dal D.L. n. 124/2019, ha trasferito al cliente la **responsabilità del pagamento del bollo**, prima di tale modifica a carico del noleggiatore, in quanto proprietario del veicolo. Tuttavia spesso avviene che il proprietario effettui **cumulativamente il versamento delle tasse di proprietà di tutte le sue autovetture** e che poi ne eserciti la rivalsa nei confronti del cliente. Tale rivalsa, se fosse classificabile quale **<anticipazione>** art. 15 D.P.R. n. 633/1972, sarebbe **<fuori campo IVA>**, ma solo se la **responsabilità fosse del cliente**, circostanza che nell'ipotesi di versamento cumulativo **non avviene**. Dal che deriva che la rivalsa è **soggetta ad IVA** ad aliquota ordinaria (22%).

#### PUBBLICATA LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA ENTRATE SULLA DOCUMENTAZIONE TRANSFER PRICING

È stata (finalmente) licenziata in versione definitiva la Circolare dell'Agenzia Entrata con i chiarimenti circa la disciplina relativa alla **documentazione sui prezzi di trasferimento**, che i contribuenti che intrattengono rapporti con parti correlate estere possono predisporre su base volontaria per beneficiare della c.d. "penalty protection". La Circolare, attesa da mesi e purtroppo pubblicata solo a pochi giorni dalla scadenza per l'invio del modello UNICO2021, contiene numerosi chiarimenti circa il **nuovo contenuto di Masterfile ("MF") e Documento Nazionale ("DN")** previsto dal Provvedimento dell'Agenzia Entrate del 23.11.2020 ("Provvedimento"). Tra questi, sono di particolare importanza le indicazioni circa la **valutazione di idoneità** della documentazione che i verificatori devono compiere. Sotto questo profilo, **MF e DN si considerano idonei** quando contengono **informazioni complete e conformi al Provvedimento**; eventuali omissioni o inesattezze parziali non pregiudicano il beneficio della penalty protection, fermo restando che i verificatori possono chiedere documentazione supplementare o integrativa, che il contribuente deve fornire entro sette giorni lavorativi. Altri importanti chiarimenti riguardano l'**apposizione della marca temporale** a MF e DN, adempimento del tutto nuovo e introdotto dal Provvedimento.

#### MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	09/12/21	31/12/20	31/12/19	CAMBI	09/12/21	31/12/20	31/12/19	SPREAD	09/12/21	31/12/20	31/12/19
3 mesi	(0,57)	(0,54)	(0,38)	Euro - Usd	1,131	1,203	1,227	Btp vs BUND 10 years	135	108	159
6 mesi	(0,54)	(0,52)	(0,32)	Euro - yen	128,2	129,2	126,5				
1 anno	(0,50)	(0,50)	(0,25)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.